STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETÀ NAZIONALE ANONIMA

DELL'

EGIDA DELLE PROVINCIE

PER LO STABILIMENTO

DI UNA CASSA AGRARIO-FONDIARIA

E

DI SCONTO DI CREDITI IPOTECARI

TORINO

TIPOGRAFIA ARNALDI

1853

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTO

DI

Costituzione di Società Anonima col titolo l'*Egida delle Provincie* per lo Stabilimento di una Cassa Agrario-fondiaria e di Sconto di crediti ipotecarii per parte dei Socii Fondatori della stessa Società.

L'anno del Signore mille ottocento cinquantatre, alli tredici del mese di settembre, ore nove pomeridiane, in Torino, ed in una camera al terzo piano, casa Fubini, contrada dei Conciatori.

Ivi avanti di me, Regio Notaio Collegiato, Giovanni Marietti, in questa Capitale di Torino residente, ed alla presenza delli signori Professore Michele Tonso del fu Giuseppe Antonio, nato in questa città, e Professore Giuliano Domenico fu Giuseppe, nato in Ceva, ambi in questa città domiciliati, testimonii adhibiti, richiesti, cogniti a me Notaio ed ai signori Contraenti, e meco tutti sottoscritti;

Sono qui personalmente comparsi li infrascritti Illustrissimi signori Rossi cav. Celestino, maggiore del Genio civile in ritiro, Ingegnere delle miniere, socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze, del fu cav. Francesco, nato in questa città di Torino;

Fabar cav. Felice, Intendente generale di S. M. la Regina Maria Teresa, del fu Sebastiano, nativo di Carmagnola;

Ferrero avv. Antonio, del vivente signor Giovenale, nativo di Pinerolo;

Dollero sig. causidico collegiato Giacomo, Patrimoniale di S. M., del fu Stefano, nato in questa Città;

Corte sig. Emanuele, del fu Giuseppe, nato in Pecetto Torinese, tanto a nome proprio che a quello del sig. Siro Vallinotti, del fu Giuseppe, nato in Villafranca;

Digitized by Google

Pernetti Gioanni Battista, negoziante, del vivente sig. Gio. Battista, nato in Agrano, provincia di Pallanza, anche a nome e per conto del sig. Giacomo Roncalo, negoziante in orificeria in Genova;

Minassi Carlo dottore, del fu Giuseppe, medico e conservatore del vaccino della Real Casa Ducale, anche a nome e per conto del signor cav. Ponsiglione Eugenio di Torino, come pure del sig. Giani Pietro del fu Carlo, nato esso sig. dottore Minassi in Govone;

Ferroglio Bernardo, fu Giuseppe Felice, nato in questa Città, negoziante;

Curti Pietro Francesco Eligio dottore in medicina, nato a Cardè, del fu medico Battista Bonaventura;

Bunico Giuseppe capitano di cavalleria in ritiro, del fu Sebastiano, nato in Saluzzo;

Tutti essi signori Comparenti domiciliati in questa Città.

Li quali sigg. Comparenti come Socii Fondatori della Società Nazionale Anonima intitolata l'*Egida delle Provincie* per lo Stabilimento di una Cassa Agrario-Fondiaria e di Sconto di crediti ipotecarii, essendosi determinati di addivenire alla fondazione dell'intesa Società Anonima, e così ridurre in forma pubblica l'opportuno atto costituitivo a termini dello Statuto tra di loro concordato a regola e norma della Società, in virtù perciò del presente pubblico Instromento li detti signori Comparenti tanto per conto proprio come per quello dei rispettivi loro Committenti per i quali fanno caso, causa e fatto proprio, hanno dichiarato, convenuto e stipulato quanto viene espresso nelli seguenti capitoli.

Capitolo Primo

Viene costituita tra li prenominati sigg. Socii Fondatori una Società Anonima intitolata l'*Egida delle Provincie* per lo Stabilimento ed esercizio e servizio di una Cassa Agrario-Fondiaria e di Sconto di crediti ipotecarii, e faranno parte di questa Società tutti coloro che a termini dell'infrascritto Statuto saranno per esservi ammessi.

Digitized by Google

Capitolo Secondo

Questa Costituzione è retta e regolata dallo Statuto Organico Sociale, dalli signori Comparenti approvato e firmato sotto la data di oggi, il quale si manda inserire al presente per farne parte sostanziale ed integrante, ed a tale effetto viene da me Notaio ritirato, previa lettura di tutto il contenuto a chiara ed intelligibile voce in presenza dei signori testimonii, approvazione e sottoscrizione suddetta.

Capitolo Terzo

Detto Statuto s'intende obbligatorio in ogni sua parte tanto per li Contraenti, come egualmente per tutti coloro che come si è detto qui sovra, o quali Fondatori, o quali Azionisti verranno in appresso a far parte della Società.

Capitolo Quarto

Questa Costituzione di Società è necessariamente subordinata alle opportune autorizzazioni e concessioni in conformità delle leggi vigenti da rapportarsi, dovendosi intendere li signori interessati sottomessi a tutte quelle modificazioni, disposizioni e riserve che dal ministero ed Autorità cui spetta, e dal Reale Decreto d' approvazione potessero giudicarsi opportune, e venire ordinate ed apposte per tutte le guarentigie legalmente dovute e per il miglior andamento della Società; dichiarando ad un tempo i signori Contraenti di riservare a favore della Società da essi costituita, il godimento ed uso di tutti i vantaggi e privilegii che siano per essere accordati a simile Società da qualunque legge o provvedimento governativo che sia per emanare.

Capitolo Quinto

Si dichiarano Socii Fondatori tutti i sottoscritti al presente atto, e ritenuto che diverse altre persone desiderose di essere pure Fondatrici, non poterono intervenire alla stipulazione di

questo atto, si dichiara che sarà loro facoltativo di assumere effettivamente tale qualità di Fondatori, con che, fra tutto il corrente mese, facciano atto legittimo d'adesione a questo stesso Instromento nella qualità suddetta, quale facoltà però s'intenderà limitata sino a che ascenda a quaranta il numero dei Fondatori, compresi i sottoscritti.

Capitolo Sesto

Tutto quanto sovra li signori Comparenti dichiarano di approvare, come approvano e confermano in ogni parte, e ne promettono ciascuno la piena ed esatta osservanza.

Finalmente tutte le spese di creazione e Costituzione della Società sino alla di lei definitiva autorizzazione governativa si dichiarano preventivamente stabilite e convenute nella somma di Lire quaranta mila, la quale verrà prelevata proporzionatamente sopra i singoli versamenti delle azioni della prima serie per essere rimborsata ai Socii Fondatori nel modo e proporzioni che verranno dai medesimi stabiliti.

E così richiesto io Notaio collegiato rogo questo Pubblico Atto, lettura di tutto il contenuto di quale do a chiara ed intelligibile voce alli signori Comparenti in presenza delli detti signori testimonii, e tutti si sono infra meco Notaio sottoscritti, e pell'Insinuazione e Tabellione alla Regia Tariffa.

Sottoscritti all'Originale

Cav. Rossi — Felice Fabar — Ferrero Avvovato Antonio — Giacomo Dollero — Emanuele Corte — G. B. Pernetti — Dottore Minassi Carlo — Bernardo Ferroglio — Curti Pietro Domenico Eligio Dottore in medicina — Bonico Giuseppe — Professore Michele Tonso Test. — Professore Giuliano Domenico Test.

Il presente scritto di mia mano e carattere sovra due fogli carta, contiene colla presente facciate otto, e lo Statuto Organico scritto sovra cinque fogli carta, contiene facciate numero quindici.

In fede sottoscritto manualmente Giovanni Marietti Regio Notaio Collegiato.

Digitized by Google

STATUTO ORGANICO

DELLA SOCIETÀ

CAPO I

Costituzione della Società

Art. 1

Col nome di *Egida delle Provincie*, mediante l'autorizzazione del Regio Governo e sotto l'osservanza dei seguenti Statuti, è formata una Società Anonima tra gli infrascritti Socii Fondatori e tutti coloro che sono e saranno Azionisti, per lo stabilimento di una Cassa Fondiaria di Prestito e di Sconto di crediti ipotecarii nei Regii Stati, allo scopo di fare mutui ai possidenti di stabili, e procurare ai medesimi ogni facilità di sviluppare l'industria agricola come pure ogni altra, e di estinguere i debiti gravitanti sulla proprietà fondiaria.

Art. 2

La sede della Società è in Torino.

Art. 3

La Società s'intenderà costituita tostochè sarà sottoscritta la metà della prima serie delle Azioni.

Sarà durativa per 99 anni, salva una diversa Deliberazione presa dall'Adunanza Generale dei Socii nella conformità voluta da questi Statuti.

CAPO II

Rappresentazione ed Amministrazione

Art. 4

La Società sarà rappresentata in ogni suo Atto da un Direttore Generale risponsabile, e sarà amministrata per

mezzo dello stesso Direttore, degli altri Impiegati necessarii, e da un Consiglio Superiore di Amministrazione composto di nove Membri Ordinarii e di quattro supplenti, *oltre il Direttore Generale.*

Le sue Deliberazioni saranno consegnate in appositi verbali, sottoscritti, dal Presidente e dal Segretario, e contrassegnati dal Direttore Generale, e verranno eseguite e fatte eseguire da quest'ultimo.

Art. 5

I Membri del Consiglio Superiore di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea Generale dei Socii a maggioranza assoluta di voti: quattro dei Membri Ordinarii, e per il primo triennio, dovranno essere scelti fra i Socii Fondatori.

Le sue Deliberazioni saranno valide, semprechè vi siano presenti sette Membri, e vengano prese a pluralità di voti.

La durata delle funzioni dei Membri del Consiglio è di tre anni.

Essi saranno rinnovati per un terzo ogni anno: nei due primi anni i Membri sortenti saranno designati a sorte; in sèguito all'anzianità; essi possono essere rieletti.

Non sono risponsabili personalmente per le operazioni dell'Amministrazione siccome affidate al solo Direttore Generale.

Art. 6

Il Consiglio Superiore di Amministrazione nomina il proprio Presidente ed il Vice-Presidente.

Nomina e rimuove il Direttore Generale in Adunanza convocata in persona di tutti i suoi Membri Ordinarii e supplenti, esclusone il Direttore, ed in cui convengano almeno nove Membri, ed a maggioranza assoluta di voti

Digitized by Google

sull'intiero numero dei Membri componenti il Consiglio, ancorchè non presenti.

Nomina e rimuove pure in seduta ordinaria gli altri Impiegati sulla proposizione del Direttore Generale.

Art. 7

Il Consiglio Superiore infine delibera e statuisce intorno a tutti gli interessi ed emergenze della Società e della sua Amministrazione, a sola eccezione degli oggetti riservati all'Assemblea Generale dei Socii.

CAPO III

Assemblea Generale

Art. 8

L'Assemblea Generale dei Socii rappresenta l'universalità degli Azionisti. Le sue Deliberazioni saranno obbligatorie per tutti i Socii tanto presenti, che non.

Art. 9

Perchè le sue Deliberazioni siano efficaci, l'Assemblea Generale dovrà essere convocata mediante invito da inserirsi due volte nella Gazzetta Piemontese trenta giorni prima dell'epoca fissata per l'adunanza: ed in tale avviso dovranno essere indicati gli oggetti principali su cui dovranno versare le Deliberazioni dell'Assemblea.

In caso di convocazione di una nuova riunione per lo stesso oggetto, l'avviso sarà dato una sola volta ed alla sola distanza di quindici giorni.

Art. 10

L'Assemblea sarà regolarmente costituita allorquando, dietro convocazione ad una prima Adunanza i Socii pre-

senti saranno in numero di venti e rappresenteranno il quinto del fondo sociale emesso.

Ma qualora in una prima Adunanza convocata non fosse stata possibile veruna Deliberazione per difetto del numero dei Socii e della rappresentanza del fondo sociale, avanti prescritti, nella seconda Adunanza potrà deliberarsi validamente qualunque sia il numero dei Socii presenti e la quota del fondo da essi rappresentata, limitativamente però agli oggetti stati indicati negli avvisi di convocazione.

Art. 11

All'Assemblea Generale possono intervenire tutti i Socii possessori di cinque Azioni, ma avranno solo voto deliberativo i Socii possessori di dieci Azioni, i quali potranno anche farsi rappresentare da un Procuratore munito di mandato speciale, purchè questi sia pure Azionista con diritto d'intervenzione.

Ogni Socio porrà un voto per dieci Azioni.

Nessuno però avrà più di cinque voti, qualunque sia il numero di Azioni da esso rappresentate sia in proprio che in altrui nome.

Art. 12

Gli Azionisti aventi diritto d'intervenzione all'Assemblea Generale dovranno giustificare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Adunanza i loro titoli presso la Direzione della Società, da cui sarà loro rimessa apposita dichiara nominativa con indicazione del numero delle Azioni possedute, e tale dichiara loro servirà di Carta d'Ammessione, anche per la seconda Adunanza, occorrendo.

Art. 13

La prima Assemblea Generale sarà convocata appena avutasi l'autorizzazione governativa della Società, mediante avviso preventivo di soli trenta giorni.

Digitized by Google

Essa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Provvisorio, elettosi dai Socii Fondatori. Due fra questi Socii, i più giovani in età, faranno l'ufficio di Scrutatori, ed il Presidente e gli Scrutatori eleggeranno un Segretario.

In questa prima Adunanza avrà luogo l'elezione dei Membri che dovranno comporre il Consiglio d'Amministrazione, e verrà sanzionata la definitiva Organizzazione del Personale d'Amministrazione e servizio della Società.

Art. 14

Successivamente l'Assemblea Generale potrà essere convocata a qualunque epoca dietro Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, o per invito del Direttore Generale ò di due Membri del suddetto Consiglio.

Dovrà essere convocata almeno due volte l'anno.

Sarà presieduta dal Presidente o Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e vi sarà segretario un Impiegato della Società.

Art. 15

Sono riservate all'Assemblea Generale, oltre l'elezione dei Membri componenti il Consiglio d'Amministrazione, le Deliberazioni e Determinazioni sui seguenti oggetti:

1. Sulla resa dei conti del Direttore Generale;
2. Sull'aumento del fondo Sociale;
3. Sulla revisione e modificazione degli Statuti;
4. Sullo scioglimento e sulla prorogazione della durata della Società;
5. Sugli oggetti che le saranno sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16

Le Deliberazioni dell'Assemblea Generale saranno prese a maggioranza di voti dei Socii presenti: in caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante.

Digitized by Google

Però le Deliberazioni relative a modificazioni degli Statuti ed allo scioglimento o prorogazione della Società, non saranno efficaci se non prese da un'Assemblea che rappresenti il terzo del Capitale Sociale emesso, ed alla maggioranza dei due terzi dei Socii presenti.

Art. 17

Nella elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione (la quale dovrà aver luogo per ischede segrete), se dopo due squittinii non si sarà ottenuta la maggioranza di voti prescritta, si procederà al ballottaggio tra le due persone che avranno riunito un maggior numero di voti: in caso di parità di voti su varie persone, tra le due di esse più avanzate in età: ed in questo caso l'elezione sarà anche determinata dalla pluralità relativa dei voti.

Art. 18

Le Deliberazioni dell'Assemblea Generale saranno ridotte in iscritto in apposito registro nella forma di Processi Verbali sottoscritti dal Presidente o Vice-Presidente, da due membri del Consiglio d'Amministrazione presenti, e dal Segretario.

CAPO IV

Fondo Sociale

Art. 19

Il fondo della Società è fissato in un Capitale di dieci milioni di lire nuove di Piemonte, rappresentato da quaranta mila Azioni di 250 lire ciascuna, diviso in serie di otto mila corrispondenti a due milioni ciascuna, da emet-

Digitized by Google

tersi successivamente secondo il bisogno, e per determinazione del Consiglio d'Amministrazione.

Questo Fondo Sociale potrà essere aumentato al doppio ed anche maggiormente per Deliberazione dell'Assemblea Generale, sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione basata sullo stato florido delle operazioni della Società, ed onde far fronte alle dimande che possono promuovere maggiormente tale stato di floridezza, e previa l'autorizzazione governativa.

Art. 20

Mille Azioni della prima serie sono sin d'ora sottoscritte dai Socii Fondatori nelle proporzioni risultanti dalle rispettive loro Dichiarazioni consegnate e sottoscritte in apposito registro.

Le rimanenti sette mila Azioni della stessa prima serie saranno a disposizione di chiunque volendo far parte di questa Società, ne farà regolare richiesta alle Direzioni non più tardi del mese successivo alla definitiva approvazione della Società: trascorso il qual termine, le Azioni rimanenti saranno a disposizione dei Socii Fondatori nella stessa proporzione in cui hanno sottoscritte le prime mille.

Sulle altre quattro serie poi è pure riservata ai Socii Fondatori, e nella proporzione suddetta, la quarta parte di ciascuna serie, e le altre tre quarte parti di ciascuna di dette quattro serie saranno riservate ed a disposizione dei portatori delle Azioni precedentemente emesse, in proporzione del numero di esse da ciascuno ritenute in confronto dell'ammontare delle dimande dagli stessi portatori avanzate per avere Azioni di nuova emissione, qualora queste domande eccedessero il numero totale delle Azioni di emissione.

Art. 21

Ai soscrittori di Azioni saranno consegnati altrettanti Certificati interinali di Azioni, che saranno nominativi sin

dopo il pagamento dei due primi quinti: in sèguito potranno rilasciarsi al portatore.

Compiuto il pagamento dell'ammontare totale delle Azioni, verranno rimessi, in iscambio dei Certificati interinali suddetti, altrettanti titoli definitivi d'Azioni, che potranno essere nominativi od al portatore, a piacimento degli Azionisti.

Tanto i Certificati interinali che i titoli definitivi d'Azioni, verranno staccati da un registro a matrice, che rimarrà presso la Direzione Generale della Società.

Art. 22

I titoli definitivi delle Azioni saranno in carta di filagrana; avranno un colore speciale; porteranno un numero d'ordine, un simbolo particolare, un bollo a secco ed uno umido, e saranno sottoscritti dal Direttore Generale, dal Cassiere Generale, dal Controllore Generale, e saranno controssegnati dal Commissario Regio.

Art. 23

L'importo delle Azioni si dovrà versare in cinque rate: la prima tostochè la Società sarà stata definitivamente autorizzata; le altre quattro saranno pagabili ad intervalli successivi non minori di tre mesi da un versamento all' altro, dietro invito della Direzione Generale, da farsi sulla Gazzetta Uffiziale.

Il ritardo del pagamento oltre il termine di quindici giorni rende di pien diritto l'Azionista passibile del 5 per 0[0 sulla rata scaduta dal giorno della scadenza.

Il ritardo di un mese darà luogo alla vendita delle Azioni, il cui prodotto totale cadrà per metà alla Società, e per l'altra metà all'Azionista sotto deduzione delle spese; la vendita sarà fatta dalla Direzione Generale per mezzo di un Agente di Cambio.

Digitized by Google

Saranno a questo fine rilasciati nuovi titoli delle Azioni vendute, ed i titoli primitivi resteranno quindi di niun effetto. Per modo che ogni titolo non portante annotazione del pagamento delle rate dovute, cesserà d'aver valore e di essere negoziabile.

Art. 24

I cedenti rimangono solidarii coi loro cessionarii d'Azioni sino alla concorrenza dei due primi quinti del loro ammontare.

Il trapasso dei Certificati interinali nominativi e delle Azioni nominative potrà farsi per semplice girata con autentica di un Agente di Cambio o di un Regio Notaio.

La cessione dei Certificati interinali e delle Azioni al portatore ha luogo colla semplice tradizione del titolo.

In caso di trapasso di titoli nominativi, saranno dalla Direzione Generale rilasciati nuovi titoli, mediante pagamento di un diritto fisso che verrà determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 25

L'Azione è indivisibile, e la Società non riconosce che un solo Proprietario della medesima.

Art. 26

Ogni Azione conferisce il diritto ad una quota proporzionale di tutto l'attivo sociale e di tutti i benefizii che ne possono risultare, giusta le norme dei presenti Statuti e le determinazioni del Consiglio d'Amministrazione.

L'Azionista s'intenderà decaduto da ogni diritto di partecipazione ai dividendi se non ne farà la riscossione nei due mesi dalla pubblicazione del pagamento degli stessi dividendi.

Digitized by Google

Art. 27

Venendo a smarrirsi un titolo tanto nominativo che al Portatore, la Direzione Generale potrà emetterne un altro collo stesso numero di quello smarrito.

Tale nuova emissione non potrà farsi però se non sei mesi dopo che lo smarrimento del primo sarà stato annunziato per tre volte nella Gazzetta Uffiziale, ad intervalli di quindici giorni, senza che sia stata sporta alla Direzione Generale veruna opposizione in proposito.

Detti tre annunzii dovranno farsi dalla Direzione Generale a spesa del richiedente proprietario iscritto nei registri, cui sarà in tal caso consegnato il nuovo titolo in un cogli interessi e dividendi devoluti all'Azione smarrita.

CAPO V

Mutui e Sconti

Art. 28

La Cassa Fondiaria di mutuo e di sconto, col Fondo Sociale, colle somme che possono essere depositate presso di lei, e col prodotto dell'alienazione delle cedole fondiarie da essa create, farà mutui ai proprietarii di stabili ed assumerà di scontar loro i debiti ipotecarii, mediante:

1. Una cautela ipotecaria su stabili, con una prima ipoteca, e con subingresso nelle prime iscrizioni esistenti, e ciò in conformità di quanto è espresso negli art. 6 e 7 del progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze al Parlamento in data 2 giugno 1853 sulle Società di Credito Fondiario.

2. La corrisponsione per parte del mutuatario e debitore della somma mutuata o sborsata a di lui favore di quell'interesse che nei limiti del 5 per 0[0 verrà, dietro

determinazione del Consiglio d'Amministrazione della Società, stabilito nel contratto di mutuo o di sconto; ed inoltre di una lieve quota per le spese di Amministrazione e di qualsiasi tassa che fosse per essere imposta dal Governo sulle operazioni della Società.

3. L'obbligazione dello stesso mutuatario e debitore di rimborsare alla Società la somma da questa esposta, in quote annuali da convenirsi nell'atto suddetto.

4. L'elezione del medesimo di domicilio in questa Città od in Capi-luoghi delle circoscrizioni Direttoriali della Società.

5. Infine accettazione degli Statuti della Società con obbligazione alla loro osservanza.

Art. 29

I prestiti e sconti della Società non potranno essere minori di L. 300, nè eccedere la metà del valore degli stabili da sottoporsi all'Ipoteca per loro guarentigia.

Tutti gli stabili, a sola eccezione dei molini e simili edifizii natanti, possono essere offerti in cauzione ipotecaria per prestiti e sconti, conchè trattandosi di edifizii e case, siano e vengano mantenuti assicurati contro i danni degli incendii; quale assicurazione sarà anche fatta dalla Società a carico del mutuatario, tenuto il medesimo al pagamento degl'interessi e di ogni altra spesa inerente, qualora il mutuatario non vi proceda egli stesso.

Art. 30

Per ottenere prestiti o sconti dovranno i richiedenti giustificare, colla presentazione alla Direzione Generale degli opportuni titoli, la proprietà, il possesso, la libertà ed il valore dei fondi da ipotecarsi, secondo le norme che verranno prescritte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31

Tutte le spese di verificazione dei titoli suddetti, quelle dell'atto di mutuo, e bisognando, di perizia, quelle d'iscrizioni ipotecarie, nonchè quelle occorrenti per lo sconto di debiti ipotecarii verso terzi per l'effettuazione e guarentigia dei mutui e degli sconti, saranno anticipate dalla Società, ed a questa rimborsate dal mutuatario assieme al capitale mutuato colla corrisponsione dei relativi interessi.

Art. 32

Ogni mutuatario dovrà, scaduti tre mesi successivi alla iscrizione presa a favore della Società, presentare un certificato negativo di nuove iscrizioni di privilegii ed ipoteche anteriori alla Società, da stare unito all'atto di prestito.

In difetto di tale presentazione, o se altrimenti consti alla Società della esistenza di altre iscrizioni con grado anteriore ad essa, sarà il Capitale mutuato immediatamente ed integralmente esigibile, ed il mutuatario, oltre al rimborso del Capitale, interesse e spese, soggiacerà al pagamento a favore della Società del vigesimo del Capitale mutuato, a titolo d'indennità.

Art. 33

Potrà pure il mutuatario essere astretto allo integrale pagamento del suo debito verso la Società, sempre quando lo stabile ipotecato non offra più sufficiente garanzia, e non sia il debitore in grado di offrire una sussidiaria garanzia idonea a termine dei presenti Statuti.

Art. 34

Il mutuatario dovrà versare le quote di sdebitazione convenuta sia pel Capitale, che per gli interessi e spese

Digitized by Google

nella cassa a destinarsi dalla Società quindici giorni prima della loro scadenza, sotto pena di andar passibile degli interessi d'ogni somma dovuta dal giorno della rispettiva scadenza, e d'ogni spesa occorrente per la sua compulsione al pagamento, oltre al pagamento di una somma corrispondente alla quarta parte degli interessi dovuti a titolo di penale.

Art. 35

Sarà sempre facoltativo ai mutuatarii di fare alla Società pagamenti in isconto di tutto o di parte del loro debito, ed in qualunque somma. In caso di pagamento parziale, questa sarà portata in estinzione delle corrispondenti ultime quote annuali di sdebitamento stabilite coll' atto di mutuo.

Art. 36

Il debitore che avrà estinto un quinto del suo debito, sarà in diritto di ottenere la proporzionale riduzione dell' ipoteca che gravita sopra i suoi stabili, e potrà anche chiedere una riduzione d'annualità colla prolungazione del tempo convenuto per l'estinzione del rimanente del suo debito.

Art. 37

Sino alla compiuta estinzione del debito, tutte le somme che in seguito alla spropriazione forzata per opere di utilità pubblica, per passaggio d'acqua, od altrimenti, fossero pagabili per parte pella totalità del fondo ipotecato alla Società, saranno, a titolo di proporzionata liberazione del debitore, esigibili direttamente dalla Società.

Art. 38

Quando un debitore fosse in ritardo di tre o più semestri pel pagamento delle annualità, la Società potrà farsi immettere in possesso della totalità o di parte degli sta-

bili ipotecati in suo favore, e percepirne i frutti, anche mediante affittamento degli stabili per triennio, finchè sia intieramente soddisfatta delle annualità e delle spese: e ciò senz'altra formalità che quella di un semplice ricorso al Giudice locale per tale immissione in possesso, e non ostante qualunque opposizione del debitore e suoi aventi causa.

CAPO VI

Depositi e Cedole Fondiarie

Art. 39

La Società riceverà in deposito somme, mediante corrisponsione su di esse di un annuo interesse da determinarsi di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 4 1|2 per 0|0, quali somme saranno restituibili ai depositanti nei modi e termini a fissarsi dalle relative Cartelle di ricevuta.

Art. 40

La Società, sino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dei prestiti e sconti effettuati, emetterà *Cedole Fondiarie* nominative od al Portatore.

Le Cedole nominative saranno trasmessibili per semplice girata, e quelle al Portatore colla sola tradizione del titolo.

Art. 41

Le Cedole non saranno emesse se non cento giorni dopo l'iscrizione ipotecaria presa dalla Società in forza dell'atto pubblico del prestito, in seguito di cui è possibile l'emissione.

Art. 42

I titoli delle Cedole Fondiarie saranno, come i titoli d'azioni, in carta filagrana; avranno un colore speciale, diverso però da quello delle Azioni: porteranno un numero d'ordine, un simbolo simile a quello delle Azioni, un bollo a secco ed uno umido: e saranno del pari sottoscritti dal Direttore Generale, dal Cassiere Generale, dal Controllore Generale e vidimati dal Commissario Regio.

Art. 43

Tali Cedole saranno annualmente riscattate in parte, mediante estrazione a sorte nella proporzione e nei modi infra stabiliti.

E fino al giorno del riscatto frutteranno un annuo interesse che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le circostanze, nei limiti del 4 1|2 per 0|0, ed indicato in ciascuna cedola: interesse che sarà pagabile a semestri maturati dalla Cassa della Società.

Art. 44

Le Cedole godranno inoltre di quei maggiori benefizii che sono accordati dai presenti Statuti.

Art. 45

I detentori di Cedole fondiarie non avranno azione che verso la Società.

Non sarà ricevuta alcuna opposizione al pagamento del loro Capitale ed interessi, salvo il caso di smarrimento delle Cedole.

Non saranno soggette a sequestro.

In caso di smarrimento, essendo le Cedole nominative,

si applicheranno per la loro surrogazione le disposizioni superiormente stabilite in ordine alle Azioni smarrite.

Art. 46

La Società potrà aprire un conto di credito per una somma determinata mediante ipoteca su stabile di valore doppio, quale ipoteca non potrà cancellarsi che colla presentazione di una ricevuta del Direttore Generale della Società.

Le condizioni di questo conto di credito saranno le medesime qui sovra esposte pei mutui e sconti.

CAPO VII

Benefizii ed Ammortizzazione

Art. 47

Gli utili della Società, deduzione fatta degli interessi da pagarsi alle Azioni ed alle Cedole Fondiarie, si ripartiranno nel modo seguente, cioè:

1. 30 per 0|0 alle Azioni.
2. 30 per 0|0 alle Cedole Fondiarie.
3. 30 per 0|0 pei premii alle Cedole.
4. 10 per 0|0 in aumento del Capitale Sociale.

Art. 48

Gli utili attribuiti in tal guisa al Capitale Sociale, saranno impiegati in acquisto di Cedole del Debito Pubblico sino a tanto che questi fondi non saliranno sopra il pari.

Venendo i fondi dello Stato ad oltrepassare il pari, ossia il 100, i titoli si metteranno in vendita, e saranno impiegati in altrettanti mutui come all'art. 28.

Art. 49

Il riscatto di Cedole Fondiarie comincierà dopo il primo triennio di esercizio della Società.

Questo riscatto si farà col fondo di ammortizzazione, rimborsando i portatori delle medesime al pari.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà ogni anno il numero di Cedole Fondiarie da riscattarsi.

Art. 50

Il fondo di ammortizzazione si comporrà colle quote annue pagate dai mutuatarii, e colla metà dell'aumento possibile delle Cedole medesime sopra il pari.

Art. 51

Un regolamento interno sara stabilito onde regolare il servizio ed i modi di procedere alle varie operazioni, tanto per la Direzione Generale che per le Direzioni Provinciali.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 52

Sino alla prima Assemblea Generale dei Socii, da convocarsi a termini dell'art. 13, gli interessi della Società saranno amministrati da un Direttore Generale Interinale sotto l'ispezione e tutela di un Consiglio composto dei Socii Fondatori sottoscritti.

Digitized by Google

62

5834888

Elenco dei signori Fondatori

S. E. SOLARO DELLA MARGHERITA Conte CLEMENTE, *Ministro di Stato, Grande di Corona, Cav. Gran Croce, Dec. del Gran Cord. Gerosolimitano, e Gran Croce di S. Stefano di Ungheria.*

Ill.mo sig. PIOSSASCO D'AIRASCA Conte AMEDEO, *Colonnello di Cavall.*

" BROGLIA Conte ALESSANDRO, *Colonnello di Cavall. in ritiro.*

" ARNO' Cav. FELICE, *Colonnello d'Artiglieria.*

" OGGERO Cav. GIOANNI, *Colonnello di Cavalleria.*

" FABAR Cav. FELICE, *Intendente Generale di S. M. la Regina Vedova Maria Teresa.*

" PONZIO VAGLIA Cav. GIUSEPPE, *Intendente.*

" FERRERO Avv. ANTONIO.

" FERRERO DI PONSIGLIONE Cav. EUGENIO.

" ZAPPATA Cav Abate GIO. BATTISTA, *Dottore in Belle Lettere, Prof. Onor. di Eloquenza Italiana nella R. Università di Torino, ed Ispettore delle Scuole secondarie.*

" DOLLERO GIACOMO, *Regio Patrimoniale.*

" ALBASIO Cav. CARLO FRANCESCO, *Notaio Collegiato.*

" BUNICO GIUSEPPE, *Capitano di Cavalleria in ritiro.*

" BARBANO EVASIO.

" GANDOLFI CARLO, *Causidico Collegiato.*

" MILLO AUGUSTO, *Possidente.*

" CORTE A. EMANUELE.

" PERNETTI GIOANNI BATTISTA, *Negoziante Possidente.*

" MINASSI Dottor CARLO, *Medico di S. A. R. il Duca di Genova e Conservatore del Vaccino.*

" FERROGLIO BERNARDO, *Possidente.*

" CURTI PIETRO F. ELIGIO, *Dottore in Medicina.*

" VALLINOTTI SIRO, *Possidente*

" RONCALO GIACOMO.

" GIANI PIETRO, *Possidente.*

" POZZI BERNARDINO, *Causidico Collegiato.*

" BRUGHERA LUIGI, *Causidico Collegiato.*

" PERRONE FRANCESCO ANTONIO, *Possidente.*

" TONSO Professore MICHELE

" CALLORI Cav. LUIGI.

" BERRUTTI GIUSEPPE

" DECIO FEDERICO, *Causidico Collegiato.*

" ROSSI Cav. CELESTINO, *Magg. del Genio Milit. in ritiro, Ingegnere delle Miniere, Socio corrisp. dell'Accad. delle Scienze.*

" PEROTTI Avvocato PIETRO.

" BONINO LUIGI, *Negoziante Possidente.*

" [illegible]

" [illegible]

Digitized by Google